

avv. Alessandra Carozzo

avv. Elena Bisio

avv. Cesare Mariconda

Avv. Alessandra Carozzo

Torino, 18 aprile 2008

Raccomandata r.r.

Spett.le Regione Piemonte
Piazza Castello n. 165
10121 TORINO

Spett.le Regione Piemonte
Assessorato Ambiente
Via Principe Amedeo n. 17
10123 TORINO

E p.c.

Spett.le
Ministero Infrastrutture e
Trasporti
Via del Policlinico
00161 ROMA

Spett.le
Ministero Ambiente e Tutela del
Territorio
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

Associazione Foristradisti Italiani/Regione Piemonte ed altri
Legge Regionale 32/1982. Esposto

Si è rivolta al mio studio l'Associazione Fuoristradisti Italiani, in persona del suo vice Presidente Andrea Revel Nutini, esponendomi quanto segue.

Riferiscono gli associati che di recente avvengono sempre più frequentemente episodi in cui vengono coinvolti in accertamenti da parte

di guardie volontarie giurate, rimanendo altresì destinatari di sanzioni amministrative di dubbia legittimità in ragione dell'interpretazione della normativa regionale vigente e della mancata realizzazione della medesima.

1. Come noto, l'art. 11 della L.R. 2/11/1982 n. 32 reca:

“□Fuoristrada.

Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada.

Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n 27.

I Comuni, sentite le Comunità montane, individuano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi primo e secondo del presente articolo.

Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.

È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.

Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.

L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate”.

Il secondo comma della norma citata pare contrastare con gli art. 3 e 4 del Codice della Strada, nella parte in cui reca la definizione di “strada” e di “sentiero o mulattiera”.

In particolare, l'art. 2. del D.Lgs n. 285/92 definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

A sua volta, l'art. 3, punto 48) del D.Lgs definisce “Sentiero (o Mulattiera o

Tratturo" la strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

Pare quindi fuori dubbio che anche il sentiero o mulattiera siano da considerarsi a tutti gli effetti strade e, conseguentemente, assoggettati alla relativa normativa.

Trattandosi di "strada", la circolazione sulla medesima trova regolamentazione nell'art. 6 del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 il quale, al comma 4°, prevede i casi i cui l'ente proprietario della strada può, con specifica ordinanza, stabilire obblighi, divieti, limitazioni ecc. alla circolazione sulle strade di competenza.

Fuori da questi casi, non pare legittimo un divieto generalizzato di circolazione.

Da ciò si deduce l'illegittimità della normativa regionale e, conseguentemente delle sanzioni applicate sul presupposto della medesima, nel caso in cui i mezzi si trovino a circolare su mulattiere, a tutti gli effetti da considerarsi strade.

2. Sotto altro profilo si evidenzia la palese inosservanza da parte dei Comuni del disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della L.R. n. 32/82, il quale prevede che:

" I Comuni, sentite le Comunità Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi ai fini turistici e sportivi, opportunamente segnalate, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo".

Appare infatti chiaro che una regolamentazione da parte dei Comuni indirizzerebbe i cittadini nei percorsi ritenuti idonei ed eviterebbe ogni dubbio sulla natura del percorso.

3. In definitiva, la suesposta situazione normativa e l'applicazione fattane dagli agenti paiono violare gravemente i diritti dei cittadini "fuoristradisti", esponendoli inoltre al pagamento di sanzioni ingiuste.

Per i suesposti motivi si chiede e si confida nell'intervento della Regione al fine di *(i)* modificare la normativa regionale, nel rispetto ed in armonia con quella statale, *(ii)* invitare i Comuni all'ottemperanza della legge regionale e, infine, *(iii)* inviare precise istruzioni alle guardie volontarie giurate per gli accertamenti e la conseguente irrogazione delle sanzioni.

Resto, unitamente all'Associazione mia assistita, in attesa di riscontro ed a disposizione anche per un incontro onde meglio illustrare le problematiche sopra succintamente evidenziate.

Cordiali saluti,

Avv. Alessandra Carozzo